

C O M U N E D I S U E L L I
 PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 28

OGGETTO: Approvazione Regolamento utilizzo impianti sportivi comunali.

L'anno duemilasei il giorno venti del mese di maggio alle ore 11,40 in Suelli e nella Casa Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nella forma di legge con lettera d'invito n. 1697 in data 12.05.2006 si è riunito in unica convocazione, sessione straordinaria ed in seduta pubblica, nelle persone dei signori:

NOMINATIVI		CARICA	PRESENTE	ASSENTE
ARU ROBERTO		Sindaco	X	
1. PISEDDEU	FRANCESCO	Consigliere	X	
2. CANNAS	GIANLUCA	"	X	
3. CORDEDDU	LOREDANA	"	X	
4. TRONCI	ELIO	"	X	
5. DI VIRGILIO	GINO	"	X	
6. MASCIA	PAOLO	"		X
7. CIRINA	ANTONINA	"	X	
8. TRONCI	MARCELLO	"	X	
9. GARAU	ALESSANDRO	"	X	
10. LECIS	ALESSANDRA	"	X	
11. PISANO	LUCA	"		X
12. SIRIGU	GIORGIO	"	X	
TOTALE			11	2

e con la partecipazione del Segretario Dr.ssa Adalgisa Frau

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto lo schema di Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali;

Rilevato che le strutture sportive comunali sono destinate all'uso pubblico e servono alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione sociale;

Che l'Amministrazione Comunale garantisce alle diverse categorie di utenze, la possibilità di accesso agli impianti;

Dato atto che il suddetto Regolamento è composto da 23 articoli;

Con votazione unanime

DELIBERA


1) Approvare il Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, composto da 23 articoli, allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale;

2) Dare atto che il presente Regolamento sostituisce ogni altro atto che regolamenti la stessa materia.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:


IL PRESIDENTE

(Ing. Aru R.)



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr.ssa Frau A.)



N° 28

OGGETTO: Approvazione Regolamento utilizzo impianti sportivi comunali.

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Si esprime il parere favorevole fatto salvo quanto nella Convenzione stipulata tra il Comune di Suelli e la Federazione Italiana Hockey di data 29 aprile 2005, rep. 101 -

Il Responsabile del Servizio
Geom. Sergio Cirina

Li

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera in data odierna è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Corradu G.

Li,

Copia conforme al suo originale, in carta libera e per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Prot. 201 del 6/6/06

**COMUNE DI SUELLI
PROVINCIA DI CAGLIARI**

**REGOLAMENTO PER
L'UTILIZZO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI**

I N D I C E

TITOLO I - Principi generali

- Art. 1 Impianti sportivi comunali
- Art. 2 Definizione degli impianti sportivi comunali
- Art. 3 Destinatari degli impianti
- Art. 4 Criteri per l'assegnazione degli impianti
- Art. 5 Uso straordinario e revoca
- Art. 6 Uso dell'impianto
- Art. 7 Pubblico
- Art. 8 Divieto di sub-concessione
- Art. 9 Rispetto degli impianti e delle attrezzature
- Art. 10 Installazioni particolari
- Art. 11 Tariffe d'uso
- Art. 12 Esenzioni e riduzioni
- Art. 13 Penalità

TITOLO II - Affidamento degli impianti sportivi comunali in convenzione

- Art. 14 Destinatari della convenzione
- Art. 15 Criteri per l'affidamento in gestione
- Art. 16 Gestione
- Art. 17 Manutenzione ordinaria
- Art. 18 Manutenzione straordinaria
- Art. 19 Attrezzature e beni mobili
- Art. 20 Revoca e diritto all'informazione
- Art. 21 Manifestazioni al pubblico
- Art. 22 Pubblicità
- Art. 23 Norme transitorie e finali

Titolo I

Principi generali

Articolo 1

Impianti sportivi comunali

Gli impianti sportivi comunali sono costituiti da uno o più spazi d'attività omogenee o complementari che, unitamente alle strutture pertinenti, sono finalizzate all'attività sportiva.

Tali strutture sono destinate all'uso pubblico e servono alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione o la solidarietà sociale.

L'amministrazione comunale garantisce alle diverse categorie di utenze la possibilità di accesso agli impianti.

Articolo 2

Definizione degli impianti sportivi comunali

Il presente regolamento disciplina l'uso dei seguenti impianti sportivi comunali:

- 1) Palestre delle scuole e relativi annessi;
- 2) campi sportivi comunali con relativi servizi ed impianti annessi;

Articolo 3

Destinatari degli impianti

Gli impianti sportivi comunali sono concessi ai seguenti soggetti:

- 1) alle scuole di Suelli per attività didattiche;
- 2) alle società sportive, gruppi o associazioni aventi sede nel territorio di Suelli con un numero di iscritti residenti non inferiore al 50% degli iscritti totali
- 3) alle società sportive gruppi o associazioni aventi sede nel territorio di Suelli e con un numero di iscritti residenti inferiore al 50% degli iscritti totali;
- 4) ai soggetti privati residenza nel Comune di Suelli

- 5) alle società sportive, gruppi od associazioni aventi sede in altri comuni.

Articolo 4

Criteri per l'assegnazione degli impianti

Gli impianti sportivi comunali di cui ai punti n. 1 e 2 dell'articolo 2 verranno affidati con il rispetto delle seguenti priorità:

- a) SCUOLE DI SUELLI;
- b) SOCIETÀ SPORTIVE, GRUPPI O ASSOCIAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO DI SUELLI E CON UN NUMERO DI ISCRITTI RESIDENTI NON INFERIORE AL 50% DEGLI ISCRITTI TOTALI;
- c) ALLE SOCIETÀ SPORTIVE GRUPPI O ASSOCIAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO DI SUELLI E CON UN NUMERO DI ISCRITTI RESIDENTI INFERIORE AL 50% DEGLI ISCRITTI TOTALI;
- d) AI SOGGETTI PRIVATI RESIDENTI NEL COMUNE DI SUELLI
- e) ALLE SOCIETÀ SPORTIVE, GRUPPI OD ASSOCIAZIONI AVENTI SEDE IN ALTRI COMUNI;

A PARITÀ DI CONDIZIONI SI SEGUIRANO LE SEGUENTI PRIORITÀ:

- a) SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ AGONISTICA;
- b) SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ GIOVANILE;
- c) SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SALFUARIE, RICREATIVE, DEL TEMPO LIBERO ED AMATORIALI.

Per ottenere in uso gli impianti sportivi comunali dovrà essere seguito il seguente iter:

-i soggetti di cui ai punti 2, 3, 4 articolo 3 dovranno fare richiesta entro il 31 luglio di ciascun anno, utilizzando il modulo predisposto dall'amministrazione comunale ed allegato al presente regolamento sotto la lettera A) firmato dal legale rappresentante, dal responsabile, o dal presidente della società;

- per i soggetti di cui all'articolo 3 punto 1 il dirigente scolastico dovrà presentare il calendario delle attività entro il 20 settembre di ogni anno;

- l'amministrazione comunale entro il 30 settembre programma l'uso degli impianti e, nel caso lo riterrà opportuno, potrà indire riunioni con i gruppi per coordinare eventuali modifiche si rendessero necessarie

- la concessione di cui ai soggetti privati (art. 3 punto 5) potrà avvenire:

- di volta in volta all'atto della richiesta , previa verifica della disponibilità dell'impianto.

Note

- Nella tipologia dell'attività *agonistica*, rientrano quelle attività sportive praticate continuamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle società sportive, enti di promozione sportiva, riconosciuti dalle federazioni sportive nazionali e/o dal CONI . Tali attività devono avere lo scopo di conseguire prestazioni sportive di livello significativo
- Nella tipologia dell'attività *giovanile*, rientrano quelle attività svolte dalle società sportive ed enti di promozione sportiva finalizzate all'avviamento dell'attività sportiva giovanile e l'attività didattica giovanile
- Nella tipologia di attività *saltuaria, ricreativa del tempo libero ed amatoriale*, rientrano quelle attività svolte da soggetti diversi dalle società sportive non affiliate a federazioni sportive nazionali o ad enti di promozione sportiva ; l'attività svolta dalle società sportive non affiliate a federazioni sportive nazionali o ad enti di promozione sportiva ma non rivolta all'agonismo bensì finalizzata ad attività di tipo ricreativo e di benessere; l'esercizio di attività sportive da parte dei privati.

Articolo 5

Uso straordinario e revoca

L'amministrazione comunale e/o il suo concessionario hanno la facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni di assegnazione per manifestazioni promosse dall'amministrazione comunale e/o il suo concessionario con sette giorni di preavviso e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecnico o per consentire interventi di manutenzione degli impianti senza nessun preavviso.

Articolo 6

Uso dell'impianto

I richiedenti sono obbligati a munirsi a propria cura e spese di tutte le autorizzazioni prescritte

dalla legge per lo svolgimento di attività sportive e similari relative all'attività svolta.

In nessun caso il soggetto cui è stato assegnato lo spazio potrà consentire l'uso anche parziale dell'impianto a terzi pena l'immediata revoca dell'assegnazione .

Il singolo soggetto richiedente o il legale rappresentante della società risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni ed alle apparecchiature installate.

Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.

E' vietato l'accesso al campo della palestra con scarpe comuni o scarpe da calcio munite di tacchetti, l'utilizzo dovrà avvenire indossando scarpe idonee alla pavimentazione (scarpe da ginnastica o da tennis) e perfettamente pulite.

Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite comporta la decadenza della concessione degli spazi e la non rimborsabilità delle somme versate.

I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'amministrazione e/o suo concessionario da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso del suddetto .

L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi da gioco durante l'utilizzazione delle strutture, è strettamente limitato al personale di servizio dell'amministrazione comunale e/o suo concessionario e alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti degli enti o federazioni sportive.

Nella sede comunale o nella sede del suo concessionario è tenuto un apposito registro nel quale sono riportati i seguenti dati: le ore di utilizzo, la società o il singolo atleta che utilizza l'impianto , il soggetto responsabile dell'uso dell'impianto.

L'amministrazione comunale e/o suo concessionario non rispondono di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed egualmente non rispondono degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente , cui competono le eventuali responsabilità.

Gli utenti devono indirizzare ogni eventuale segnalazione o reclamo direttamente al comune o suo concessionario che garantiranno la massima riservatezza sui reclami o sulle segnalazioni avanzate dagli utenti.

I richiedenti che, durante l'utilizzo degli impianti o strutture sportive comunali, rilevano eventuali inefficienze nella conduzione, custodia, gestione, etc...o danneggiamenti degli impianti, si impegnano a darne tempestiva comunicazione al responsabile del servizio del comune mediante il modulo B) allegato al presente regolamento.

Articolo 7

Pubblico

Il pubblico ammesso negli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi. I richiedenti si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti e alle specifiche disposizioni impartite dall'amministrazione comunale e/o suo concessionario, nonché a controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.

Articolo 8

Divieto di sub- concessione

Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo, i richiedenti possono consentire l'uso in sub-concessione, anche parziale o gratuito, dell'impianto a terzi, fatto salvo per i locali il cui uso in sub-concessione è autorizzato dall'amministrazione comunale o dal suo concessionario.

Articolo 9

Rispetto degli impianti e delle attrezzature

I richiedenti s'intendono obbligati ad osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:

- rispettare gli orari di apertura e di chiusura;

- evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del comune ed eventualmente del suo concessionario;
- mantenerli nello stato di efficienza in cui li hanno ricevuti dal comune.

I richiedenti sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture e agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura.

I richiedenti si assumono, inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'amministrazione comunale o suo concessionario sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.

Articolo 10

Installazioni particolari

Per la manifestazioni sportive in genere e per quelle extrasportive espressamente autorizzate che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere, a propria cura e spese, alla fornitura sistemazione e montaggio corretto delle attrezzature necessarie senza creare danno agli impianti stessi.

Il richiedente, deve presentare insieme alla richiesta di concessione dello spazio, tutta la documentazione necessaria, collaudo, regolare montaggio comprese le dichiarazioni di conformità alle norme vigenti, nonché la dichiarazione che sollevi l'amministrazione comunale e/o suo concessionario da ogni responsabilità civile o penale.

Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. terminate le operazioni di smontaggio,

il richiedente deve dare comunicazione al comune o suo concessionario per consentire la verifica delle condizioni dell'impianto.

Articolo 11

Tariffe d'uso

La giunta comunale stabilisce le eventuali tariffe differenziate per l'uso dei seguenti impianti sportivi:

- 1) palestre annesse alle scuole;
- 2) stanze attigue alla palestra;
- 3) campi sportivi comunali con relativi servizi ed impianti annessi;

L'importo da corrispondere da ogni utilizzatore dovrà essere pagato anticipatamente al soggetto gestore rappresentato dall'amministrazione comunale stessa o individuato tra soggetti esterni dalla giunta comunale nello stesso atto come previsto dal TITOLO II art. 14.

Articolo 12

Esenzioni e riduzioni

Sono esenti dal pagamento del corrispettivo d'uso i seguenti soggetti:

- scuole materne, elementari e medie del comune di Suelli;

Articolo 13

Penalità

Comportano la sospensione o la revoca della concessione annua:

- il mancato pagamento delle tariffe dovute entro il termine previsto dall'amministrazione comunale;
- la ripetuta violazione delle norme previste nel presente regolamento.

Le penali di natura economica, ove indicate, sono comminate direttamente o al legale rappresentante della società o al singolo cittadino che ha richiesto gli spazi, i quali ne rispondono direttamente sul piano patrimoniale quale fideiussore a norma dell'articolo 38 codice civile.

Senza pregiudizio dei poteri che possono spettare per legge o regolamento, compete all'amministrazione comunale o suo concessionario ampia facoltà di provvedere nel modo più adeguato alla vigilanza sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature al fine di accertare la scrupolosa ottemperanza di tutte le norme stabilite nel presente regolamento, nonché di tutte le norme di legge e i regolamenti in materia.

Ai fini di cui sopra, i richiedenti si intendono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.

In caso d'accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori e d'ogni diritto che possa competere al gestore, i richiedenti ammessi a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare immediatamente o comunque entro cinque giorni alle disposizioni impartite dai responsabili della vigilanza al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone che ai beni di proprietà dell'amministrazione comunale e/o del concessionario.

TITOLO II

AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN CONVENZIONE

Articolo 14

Destinatari della convenzione

Il Comune, qualora non intenda gestire direttamente i propri impianti sportivi, affida in via preferenziale la gestione delle predette strutture ai seguenti soggetti:

- a) Enti di promozione sportiva o società aderenti;
- b) Federazioni, associazioni, società sportive aderenti o riconosciute dal CONI;

- c) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi scolastici;
- d) Istituzioni scolastiche;
- e) Privati abilitati all'insegnamento della ginnastica;
- f) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive formative e ricreative.
- g) Cooperative o altre società private;

Articolo 15

Criteri per l'affidamento in gestione

L'affidamento degli impianti sportivi comunali in gestione avviene sulla base dei seguenti criteri:

- garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
- garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti che ne facciano richiesta all'affidatario;
- differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;
- utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
- scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, affidabilità economica, qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani o di ulteriori parametri da fissare con apposito atto dell'amministrazione comunale ;
- selezione da effettuarsi sulla base di progetti ;
- valutazione della convenienza economica dell'offerta da effettuarsi in base alla previa indicazione del canone minimo che si intende percepire o dell'eventuale

- massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
- garanzia compatibilità delle eventuali attività ricreative sociali di interesse pubblico con il normale uso degli impianti sportivi;
 - determinazione della durata massima dell'affidamento in gestione.
 - Adesione al presente regolamento.

L'amministrazione comunale, una volta effettuata la procedura per l'individuazione del gestore dell'impianto sportivo, stipula con il soggetto risultato affidatario apposita convenzione contenente i criteri per l'uso dell'impianto e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione.

Articolo 16

Gestione

L'amministrazione comunale si riserva, di norma, nella convenzione un numero di giornate nelle quali promuovere attività sportiva o di simile genere.

I concessionari sono tenuti, di solito, a sostenere le spese di ordinaria amministrazione, quali l'acqua, il gas, e l'energia elettrica, ma nella relativa convenzione di affidamento dell'impianto sportivo si possono stabilire altri criteri di ripartizione delle spese.

Il dirigente competente provvederà a formulare il piano economico d'entrata e di spesa relativo all'impianto oggetto della concessione.

Il concessionario deve usare l'impianto per attività sportiva e motoria comprese le attività di supporto all'esercizio dello sport (ad esempio sede sociale,)

Il concessionario dell'impianto affidato in convenzione ha l'obbligo di richiedere ad altri soggetti che usufruiscono dell'impianto le tariffe approvate dall'amministrazione comunale, senza alcun incremento a nessun titolo individuato. L'importo delle medesime tariffe sarà introitato dal Concessionario o dal Comune sulla base di ciò che sarà indicato alla delibera della giunta.

Articolo 17

Manutenzione ordinaria

I concessionari di cui al precedente articolo 15 sono tenuti in via esclusiva, a propria cura e spese, alla piccola manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti. Per interventi più complessi che richiedono l'ausilio di ditte esterne o di particolari attrezzature sarà l'amministrazione comunale che interverrà direttamente.

Eventuali convenzioni possono stabilire clausole diverse

Articolo 18

Manutenzione straordinaria

L'amministrazione comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria.

I concessionari hanno l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria al Comune con un preavviso di almeno 20 giorni. Il comune, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta e l'esclusione di eventuali responsabilità comunica le proprie decisioni entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Articolo 19

Attrezzature e beni mobili

E' fatto esplicito divieto ai concessionari di procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti o delle strutture concessi senza il consenso scritto dell'amministrazione comunale nel rispetto di tutte le norme edilizia ed urbanistiche vigenti.

Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'amministrazione comunale ai concessionari possono da questi ad alcun titolo essere alienati o distrutti.

Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione sono presi accordi di volta in volta.

Articolo 20

Revoca e diritto all'informazione

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, la concessione per motivi di pubblico interesse, d'ordine pubblico, o per gravi inadempienze senza che il concessionario possa nulla eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Il concessionario ha l'obbligo di esporre in maniera visibile i dati relativi alla propria società o associazione ed il nominativo del soggetto cui i cittadini interessati possono rivolgersi per la segnalazione di carenze malfunzionamenti e quant'altro possa occorrere.

Articolo 21

Manifestazioni al pubblico

Resta a totale carico del concessionario il rispetto d'ogni disposizione stabilita nei casi di manifestazione aperta al pubblico, comprese le necessarie autorizzazioni da richiedere agli organi competenti.

I concessionari rispondono nei confronti dell'amministrazione comunale per qualsiasi danno a persone o cose di sua proprietà da parte del pubblico che intervenga nella manifestazione, esibizione o gara ed attività in genere, anche per allenamento aperto al pubblico.

Articolo 22

Pubblicità

Sono vietate le pubblicità su cartelloni fissi di qualunque dimensione se non autorizzate preventivamente dall'amministrazione comunale che si riserva di individuare aree specifiche per la loro installazione.

Sono a carico della società, che ne richiede l'installazione, l'imposta di pubblicità, nonché l'eventuale corresponsione del canone per l'occupazione di spazi pubblici secondo quanto stabilito dal competente regolamento.

Articolo 23

Norme transitorie e finali

Il Concessionario può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.

Deve altresì espressamente garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto espressamente sollevano l'amministrazione comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni sul personale suddetto.

Il concessionario deve stipulare un'adeguata polizza assicurativa con compagnia e/o istituti d'assicurazione al fine di esonerare il Comune da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare a persone o cose, nonché per tutti i danni di qualunque genere possano verificarsi alle strutture di proprietà comunale oggetto delle concessioni.

Tutte le disposizioni precedenti incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento s'intendono pertanto abrogate.

Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dallo statuto comunale.

Oggetto: richiesta all'utilizzo di impianti sportivi comunali -----

Il sottoscritto _____ codice fiscale _____
nato a _____ il _____ e residente in _____
Via _____, in qualità di Presidente/Legale
Rappresentante dell'Associazione " _____ "
C.F./Partita IVA _____ con sede legale in _____
Via/piazza _____ n. _____, recapito
postale _____ telefono _____
fax n° _____,

CHIEDE:

1) l'assegnazione in uso di uno dei seguenti impianti, _____ indicati in ordine di
preferenza, per lo svolgimento degli allenamenti dei propri atleti per la disciplina
_____ nella categoria _____ per la
stagione agonistica _____ con un massimo di n. _____ utenti,
per il periodo _____ e, compatibilmente con la disponibilità dello
stesso, preferibilmente nei giorni di _____
con orario _____.

Lo scrivente dichiara :

- Che l'Associazione e/o il privato richiedente non possiede impianti propri, non ne gestisce e non ha inoltrato richiesta di utilizzo di altri impianti al Comune.
- Di avere presentato richiesta di utilizzo dei seguenti impianti (da indicare soltanto in caso di pluralità di richieste):

- Che tutti gli atleti che utilizzeranno l'impianto saranno regolarmente coperti da polizza assicurativa
- Si allegano:
- Certificato della Federazione/Ente di Promozione Sportiva di appartenenza attestante l'affiliazione per l'anno in corso o dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- Copia della richiesta di affiliazione per l'anno successivo;
- Atto costitutivo e statuto dell'Associazione ovvero dichiarazione che lo stesso si trova già agli ^{Atti} del Comune e che non ha subito modificazioni;
- Formale dichiarazione di impegno.

Suelli _____

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.L.vo n. 196 del 30/06/2003: i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

FORMALE DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Il sottoscritto _____ in qualità di Presidente/Legale

Rappresentante dell'Associazione _____

si impegna, sotto la propria responsabilità, nell'ipotesi di accoglimento della richiesta:

- Ad usufruire dell'impianto nei giorni e nelle ore previste nel nulla-osta ed a effettuare il pagamento delle tariffe stabilite in base alle ore autorizzate, anticipatamente e mensilmente, mediante versamento sul c.c.p. n. _____ intestato al Comune di Suelli Servizio Tesoreria;
- a presentare con regolarità agli Uffici la ricevuta del versamento, con l'indicazione della causale;
- a comunicare tempestivamente l'eventuale minore utilizzazione dell'impianto rispetto alle ore autorizzate;
- a consegnare l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta;
- ad usare l'impianto, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza del periodo d'uso, nello stato di perfetta efficienza;
- a riconsegnare l'impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d'uso, a sistemare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate nell'ordine in cui si trovavano all'inizio delle stesse e a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nelle strutture in uso;
- a segnalare tempestivamente al Servizio Tecnico ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi assegnati;
- ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'uso della struttura;
- a sollevare il Comune di Suelli, quale proprietario dell'impianto, da ogni responsabilità per danni a persone e cose, anche di terzi, che possano verificarsi durante l'utilizzo dell'impianto e connesse allo svolgimento dell'attività sportiva;
- a sottoporre i propri atleti a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico-sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività delle singole discipline sportive;
- ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'Associazione richiedente;
- ad usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nel nulla-osta e a non concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse;
- a non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie all'impianto utilizzato senza il consenso scritto del Comune di Suelli

Suelli, _____

IL PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE
